



eopa

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALEORDINANZA N° 36 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale di contestazione n.° 2013/164 CC NAS RG del 24.09.2013 – del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 2013/164 CC NAS RG del 24.09.2013 – del Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa, ore 17:00, redatto dal M.A. s. UPS STURIALE Antonio, unitamente al M.A. s. UPS CANNATA Gaetano, entrambi in servizio presso il NAS di Ragusa, al Mar. VALENZISI Angelo, effettivo alla Stazione C.C. di Ragusa Ibla, ed ai medici veterinari Dott. BLANDINO Giorgio, dott. IGNACCOLO Marcella e Dott. OTTAVIANO Federico, tutti dell'ASP di Ragusa, a seguito ad ispezione amministrativa effettuata in data 16.08.2013 presso l'allevamento avente Cod. Az. IT009RG220, sito in Ragusa C/da Poggio Grosso s.n. della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone, di cui è legale rappresentante il Sig. CASCONI Salvatore, nato a Ragusa il 31.03.1968 ed ivi residente in via F.lli Belleo n.° 84;

Atteso che a carico del suddetto Sig. CASCONI Salvatore e della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone obbligata in solido, di cui è socio amministratore e legale rappresentante lo stesso Cascone Salvatore, è stata rilevata la violazione amministrativa di cui all'art. 4 del Regolamento CE n.° 1760/2000, secondo le disposizioni del DPR 19 ottobre 2000 n.° 437 e del D.M. 31.01.2002, sanzionata dall'art. 3, comma 8 del D. Lgs. n.° 58/2004 "per avere, nelle predette qualità, omesso di comunicare all'autorità competente, entro 7 giorni dall'evento, l'avvenuta uscita dall'azienda, per smarrimento, dei seguenti n. 24 bovini: IT083400020386; IT88000016102; IT088000016117; IT088230076742; IT088230076752; IT088230076755; IT088230076764; IT088990103874; IT088990103887; IT088990211535; IT088990211538; IT088990211542; IT088990211556; IT088990214546; IT088990214547; IT088990214552; IT088990214557; IT088990214568; IT088990228242; IT088990228250; IT088990229571; IT088990237524; IT088990242746 E IT089260019226. Lo stesso Cascone Salvatore, in data 13.06.2013, in occasione della notifica della nota n. 2316/13/ASPRGVETRG, emessa in data 05.06.2013 dal Distretto Veterinario di Ragusa, aveva riferito al notificatore M.A.s. UPS Sturiale Antonio, di non aver più nessun bovino in azienda in quanto smarriti e che, al più presto, avrebbe sporto regolare denuncia agli Organi di Polizia competenti e scaricato i capi dalla BDN;

Considerato che per tale violazione l'art. 3, comma 8 del D. Lgs. n.° 58/2004 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 600,00 per ogni capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 4.800,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista - €. 200,00 x 24 bovini smarriti), entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato, in data 26.09.2013, ore 8:10, a cura del M.A.s. UPS STURIALE Antonio a mani del Sig. CASCONI Salvatore, che nulla ha inteso dichiarare, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge 689/81 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa a firma del Comandante Luogotenente Salvatore Massa, con prot. n.° 3/177 del 29.10.2015;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. CASCONI Salvatore, nella qualità di Legale rappresentante dell'Allevamento (Cod. Az. IT009RG220), il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti; **VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689.

www.Albopioforonline.it



VISTO il Regolamento CE n.° 1760/2000.

VISTO il D. Lgs n.° 58/2004.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. CASONE Salvatore, nato a Ragusa il 31.03.1968, ivi residente in via F.lli Belleo n.° 84 in proprio e quale legale rappresentante della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone, proprietaria dell'allevamento avente Cod. Az. IT009RG220, sito in Ragusa C/da Poggio Grosso s.n., obbligata in solido, il pagamento della somma totale di **€ 5.040,00** (euro cinquemilaquaranta/00) per sanzione amministrativa il pagamento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 5.040,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 5.106,00 (euro cinquemilacentosei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"** nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. CASONE Salvatore, residente in via F.lli Belleo n.° 84 in proprio e quale legale rappresentante della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone,
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa via Perlasca 2).

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 11 FEB. 2016

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico**



